

Regolamento per disciplinare le modalità di effettuazione della verifica periodica degli strumenti di misura

Approvato con Delibera di Giunta n. 77 del 22/10/2008

Sommario

TITOLO I – TESTO

- Art. 1 – Definizioni
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Elenco degli utenti metrici
- Art. 4 – Periodicità
- Art. 5 – Verifica eseguita dalla Camera di Commercio
- Art. 6 – Verifica eseguita dai laboratori abilitati
- Art. 7 – Verifica eseguita dai fabbricanti metrici
- Art. 8 – Procedure di verifica
- Art. 9 – Obblighi degli utenti metrici
- Art. 10 – Vigilanza e sanzioni
- Art. 11 – Adeguamento a nuove disposizioni

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di LUCCA, in attuazione dell'art. 3 del D.M. n. 182 del 28 marzo 2000, - "Regolamento recante modifica e integrazioni della disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio", di seguito citato come "decreto" e con riferimento alle seguenti fonti normative:

- Testo Unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con R.D. n. 7088 serie 3^a del 23 agosto 1890 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Regolamento sul Servizio metrico approvato con R.D. n. 242 del 31 gennaio 1909 e successive modificazioni ed integrazioni ;
- Regolamento per la fabbricazione dei pesi, misure e strumenti per pesare e per misurare, approvato con R.D. 12 giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.P.R. 12 agosto 1982, n. 798 e successive modificazioni ed integrazioni ;
- Decreto Legislativo n. 517 del 29 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni ;
- Legge 25 marzo 1997, n. 77;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- DPCM 6 luglio 1999.
- Decreto Min. Attività Produttive 10 dic. 2001 ;
- D.P.R. 04.2.2003, n. 58 (disciplina metrologica cisterne a scomparti tarati)
- Direttiva Min. Attività Produttive 4 aprile 2003 ;

A d o t t a
Il seguente Regolamento

Art. 1 Definizioni

Agli effetti del presente provvedimento si definiscono:

I) strumenti di misura:

- a) le misure di capacità diverse da quelle di vetro, terracotta e simili;
- b) gli strumenti per pesare e per misurare, diversi dalle misure lineari materializzate , la cui utilizzazione riguarda le determinazioni della quantità e/o del prezzo, nelle transazioni commerciali, ivi comprese quelle relative al confezionamento di prodotti in imballaggi destinati al consumatore finale;
- c) gli strumenti per pesare destinati alla determinazione della massa per il calcolo di un pedaggio, una tariffa, un premio, un'ammenda, una remunerazione, un'indennità o un compenso di tipo analogo;
- d) gli strumenti per pesare destinati alla determinazione della massa per l'applicazione di disposizioni legislative, perizie giudiziarie;
- e) strumenti per pesare destinati alla determinazione della massa nella prassi medica , nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo , diagnosi e cura ;
- f) gli strumenti per pesare utilizzati per la fabbricazione e vendita di medicine in farmacia e per la determinazione della massa in occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici;
- g) gli strumenti di cui all'art.2 del Regolamento di fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare (R.D. 10 giugno 1902, n. 226);
- h) dispositivi elettronici ausiliari associati ai complessi di misurazione dei liquidi diversi dall'acqua o a strumenti per pesare a funzionamento non automatico .
- i) Convertitori di volume associati ai misuratori di gas.

II) verifica periodica: con tale denominazione s'intende la procedura , finalizzata alla tutela della fede pubblica, che consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo dell'affidabilità metrologica degli strumenti di misura, nonché l'integrità dei sigilli , anche elettronici , ed etichette o altri elementi di protezione previsti dalle normative vigenti ;

III) utente metrico: con tale denominazione si intende l'impresa o il soggetto responsabile dell'utilizzo degli strumenti di misura definiti nel presente articolo. , ai fini del rispetto dei requisiti previsti dalle norme in vigore.

IV) elenco degli utenti metrici : l'elenco di cui all'art. 8 del D.M. n. 182/00 , formato dall'ufficio metrico con l'insieme delle informazioni relative alle generalità e luogo di esercizio delle attività dei soggetti utilizzatori degli strumenti di misura , nonché agli estremi degli strumenti ed alle scadenze delle relative verifiche;

V) laboratori: organismi interessati al riconoscimento della propria idoneità ad effettuare le verificazioni di cui al precedente punto II.

Articolo 2 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, in applicazione del D.M. n. 182 del 28 marzo 2000, le modalità di effettuazione della verifica periodica, obbligatoria per tutti gli strumenti di misura definiti all'articolo 1 ;

Articolo 3 Elenco degli utenti metrici

1. La Camera di Commercio forma l'elenco degli utenti metrici della Provincia . In esso sono indicati , oltre le generalità ed il luogo di esercizio di ogni utente, l'attività esercitata , gli estremi di

identificazione degli strumenti utilizzati assoggettabili alla verifica periodica e la scadenza della stessa distintamente per ogni strumento.

2. L'elenco è formato sulla base dei dati forniti dal Registro delle Imprese, nonché dei dati forniti dai Comuni e da altre amministrazioni pubbliche, anche mediante tecniche informatiche o telematiche, per l'individuazione delle categorie di utenti metrici non soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese.

3. Le informazioni contenute nell'elenco sono a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni Enti ed Autorità che possano averne interesse.

Articolo 4 Periodicità

1. Gli strumenti devono essere sottoposti a verifica periodica entro 60 giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione, ad eccezione degli strumenti di tipo fisso, da presentarsi a collaudo di posa in opera prima della relativa immissione in servizio, come specificato al successivo punto 3 del presente articolo;

2. successivamente alla immissione in servizio, gli strumenti devono essere presentati a verifica:

- con le periodicità previste, per ciascuna categoria di strumenti, all'art. 2 del D.M. 182/00 e specificate nell'allegato I al Decreto medesimo;
- a seguito di riparazioni o altri interventi comportanti la rimozione di uno o più sigilli metrici presenti sugli strumenti, entro gg 3 dalla effettuazione degli stessi;
- in ottemperanza a prescrizioni di aggiustamento e/o presentazione emesse dall'ufficio metrico della Camera di Commercio nei termini temporali ivi specificati;
- ai sensi delle vigenti disposizioni in luogo dei sigilli rimossi dovranno essere apposti sigilli provvisori recanti il marchio di fabbrica assegnato al fabbricante/ riparatore che ha eseguito l'intervento.

3. Gli strumenti metrici di tipo fisso, per i quali non sia operativa la concessione di conformità metrologica prevista dal D.M. 179/2000 o la dichiarazione di conformità CE redatta dal fabbricante che operi secondo un sistema di garanzia della qualità, dovranno essere sottoposti a collaudo di posa in opera e contestuale verifica periodica, prima della loro immissione in servizio conformemente al disposto dell'art. 45 del Regolamento 242/1909, della C.M. 30 – 8 – 1934, n. 6957, e successive modificazioni e integrazione.

4. L'assolvimento dell'obbligo della presentazione alla verifica periodica è esclusiva incombenza dell'utente metrico.

Articolo 5 Verifica eseguita dalla Camera di Commercio

1. La verifica periodica è effettuata presso la sede dell'ufficio metrico della Camera di Commercio o, su indicazione dell'utente interessato, presso il luogo di utilizzazione degli strumenti nel territorio di competenza della Camera.

2. L'esito positivo della verifica periodica è attestato dal funzionario della Camera di commercio responsabile dell'operazione, mediante contrassegno applicato su ogni strumento utilizzando una etichetta autoadesiva distruttibile al distacco, con caratteristiche conformi al modello previsto all'art. 3 del Decreto e definito nell'allegato II del Decreto medesimo. Gli ispettori metrici non possono applicare l'etichetta sugli strumenti metrici che, confrontati con i campioni legali, non rientrano nelle tolleranze stabilite dalle norme in vigore.

In caso di esito negativo l'ispettore metrico emette a seconda dei casi:

- a) Ordine di aggiustamento, qualora lo strumento presenti errori superiori al limite massimo ammesso dalla normativa vigente o tali da pregiudicare l'affidabilità metrologica;

- b) Ordine di presentazione qualora l'utente non sia dotato di strumento avente le caratteristiche previste dalla legge per l'esercizio dell'attività o qualora la verifica si risultata impossibile per motivi non imputabili all'ufficio;
- c) provvedimento di sequestro nei casi previsti dalla legge.

Avverso tali provvedimenti è ammesso, entro trenta giorni dal loro rilascio, ricorso gerarchico al Segretario generale della Camera di Commercio, e/o, entro sessanta giorni dal loro rilascio, ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

Sono fatte salve le sanzioni amministrative disposte dall'art.31 del T.U.n.7088/1890e dall'art.13 del Decreto Legislativo n.517/92.

4. Per le verificazioni da eseguire presso il luogo di utilizzazione degli strumenti l'utente interessato deve far pervenire preventivamente l'attestazione di versamento , sul c/c postale N. 13808555 intestato alla C.C.I.A.A. - Lucca , del relativo importo come da tabella (all. n.1); unitamente alla predetta attestazione di versamento l'utente dovrà far pervenire inoltre all'ufficio metrico della Camera di Commercio l'apposita richiesta (all. n. 2) compilata con la indicazione del numero e tipo degli strumenti da verificare e degli altri dati necessari alla effettuazione della verifica .

5. Ai fini della verifica periodica e della vigilanza di particolari strumenti metrici (1) l'utente metrico deve mettere a disposizione le risorse umane e strumentali idonee all'effettuazione delle stesse. L'utente stesso è esonerato da tale obbligo nel caso in cui l'assistenza di cui sopra sia effettuata dal fabbricante metrico.

(1) Per strumenti metrici particolari si intendono :

- a) strumenti per pesare con portata massima superiore a 300 kg
- b) strumenti per pesare a funzionamento automatico;
- c) sistemi di misura per la misurazione di quantità di liquidi diversi dall'acqua con portata superiore a 20 l/min compresi GPL e metano;
- d) convertitori di volumi associati a misuratori del gas;

6 Nel caso in cui l'utente metrico non ottemperi agli obblighi previsti dal comma precedente, l'ispettore metrico responsabile della verifica redige apposito ordine di presentazione (all. n.3) e l'utente dovrà inoltrare un nuova richiesta di verifica;

Articolo 6

Verificazione eseguita dai laboratori abilitati

1. La verifica periodica puo' essere eseguita anche da laboratori riconosciuti idonei dalle Camere di Commercio o appartenenti alle stesse, i quali offrano garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.

2. Le procedure ed i requisiti per il riconoscimento dei suddetti laboratori sono definiti dalla Camera di Commercio con proprio Regolamento , in conformità a quanto previsto dal D.M. 10 dicembre 2001 – “ condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori alla esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura “ .

3. I laboratori idonei che operano nella provincia di Lucca, devono comunicare – anche per via informatica - all'ufficio metrico di Lucca i dati relativi alle operazioni di verifica programmate ed effettuate secondo quanto previsto dal Regolamento di cui al precedente comma.

Articolo 7

Verificazione eseguita dai fabbricanti metrici

1. La verifica periodica degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico marcati CE da fabbricanti che operino secondo un sistema di garanzia della qualità della propria produzione, ai sensi del D.Lgs. n. 517 del 29 dicembre 1992, può essere eseguita per la prima volta nello stabilimento o presso il luogo di utilizzazione dal fabbricante stesso.

2. La verifica periodica degli strumenti di tipo fisso per i quali il fabbricante ha ottenuto la concessione di conformità metrologica ai sensi della legge n. 236 del 29 luglio 1991, può essere eseguita per la prima volta dal fabbricante stesso, sul luogo di utilizzazione.
3. Il fabbricante che si avvalga delle disposizioni dei commi 1 e 2, dovrà comunicare all'Ufficio metrico della Camera di Commercio l'avvenuta verifica periodica degli strumenti, il luogo di funzionamento e gli estremi di identificazione degli stessi nonché le generalità e l'attività dell'utente metrico, entro tre giorni lavorativi successivi alla data dell'avvenuta verifica;

Articolo 8 Procedure di verifica

1. Le procedure e le modalità delle prove da eseguire nelle operazioni di verifica periodica degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico e dei complessi di misurazione fissi di carburanti per autotrazione svolte dalla Camera di Commercio ovvero da fabbricanti o da laboratori accreditati, sono quelle stabilite dalla Direttiva del Min. delle Attività Produttive 4 aprile 2003, pubblicata sulla G.U. del 22.10.2003, nonché da eventuali successivi provvedimenti che verranno emanati ad integrazione o modifica del predetto, sentito il Comitato Centrale Metrico.
2. Per le categorie di strumenti non contemplate nelle precedenti norme, nella esecuzione della Verifica periodica si seguono, in quanto applicabili, le norme di carattere generale vigenti, integrate da quelle previste dai singoli provvedimenti di approvazione; in particolare:
 - a) Per la verifica periodica di strumenti per pesare a funzionamento automatico (etichettatrici e selezionatrici ponderali): Raccomandazione OIML R 51 – 1;
 - b) per la verifica periodica di dosatrici ponderali: Raccomandazione OIML R 61 – 1;

Articolo 9 Obblighi degli utenti metrici

1. L'utente metrico è tenuto a comunicare ogni variazione riguardante la propria iscrizione ivi compresi gli strumenti utilizzati ed eventuali cessazioni.
 2. Gli utenti metrici soggetti all'obbligo della Verifica periodica devono:
 - a) garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti, conservando ogni documento ad essi relativo;
 - b) mantenere l'integrità della etichetta di verifica periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo di garanzia, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione ad eccezione dei casi in cui tale integrità venga meno a seguito di interventi di riparazione o adeguamento, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 6 del Decreto;
 - c) non utilizzare strumenti non conformi alle disposizioni vigenti, difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico
- Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai punti a) b) e c) precedenti è equiparato ad inadempimento all'obbligo della Verifica periodica.

Articolo 10 Vigilanza e sanzioni

1. L'attività di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme del D.M n.182 del 28 marzo 2000 viene esercitata dall'ufficio metrico della Camera di Commercio, mediante ispezioni non preavvisate presso gli utenti.
2. La competenza sanzionatoria sulla materia oggetto del presente Regolamento è assegnata dalle vigenti disposizioni di legge alla Camera di Commercio, che la esercita, relativamente all'accertamento delle violazioni, tramite l'ufficio metrico ed avvalendosi inoltre degli altri Organi preposti all'accertamento delle violazioni;

3. La Camera di Commercio provvede periodicamente a pianificare l'attività di vigilanza di cui al precedente punto 1.

Articolo 11

Adeguamento a nuove disposizioni

La Camera di Commercio provvede ad adeguare le disposizioni contenute nel presente Regolamento ad ogni successiva evoluzione delle normative mediante una adeguata informazione verso gli utenti e gli operatori del settore.